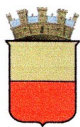




AUTORIZZAZIONE



COMUNE DI NAPOLI

BOLLO

|_0_|_6_|_3_|_0_|_4_|_9_|

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 11031/2024/131
DEL 18/04/2024

Visto il D.L.vo 31 Marzo 1998 n.114 (art 28 commi 1 e 3),
Vista la legge regionale n.7 del 21/04/2020 art. 53;
Verificato il possesso dei relativi requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 7 della legge regionale 7/2020;
Effettuata la consultazione alla Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi dell' art. 83 comma 1 del D.lgs159/2011, e acquisita l'autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 88 comma 4bis

RILASCIATA:

Cognome **OMISSIS**

Nome **OMISSIS**

Data di nascita **OMISSIS**

Luogo nascita: **OMISSIS**
Stato

Prov.

Comune **OMISSIS**

Residente in **OMISSIS**

Comune **OMISSIS**

Prov. **OMISSIS**

In qualità di **TITOLARE**

Codice Fiscale **OMISSIS**

P.I.V.A. (Se già iscritto) **OMISSIS**

Denominazione /
Ragione Sociale

con sede nel Comune di

Prov.

Via, Piazza, ecc.

N. d'iscrizione al Registro
Imprese

CCIAA di

AUTORIZZAZIONE N. 8051

Per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica
TIPO A (su posteggio)

SETTORE MERCEOLOGICO: Non Alimentare

A CARATTERE: **PERMANENTE**

UBICAZIONE ATTIVITÀ: **VIA LIETI CAPODIMONTE** Località: **NAPOLI**

DENOMINAZIONE MERCATO: **LIETI CAPODIMONTE**
TIPO: **MERCATO SETTIMANALE**

GIORNO DI SVOLGIMENTO	POSTEGGIO/I n.	MQ
Lun	-	-
Mar	-	-
Mer	-	-
Gio	-	-
Ven	-	-
Sab	7	12,50
Dom	-	-

TRATTASI DI:**SUBINGRESSO**

Note: CONCESSIONE N° 11120 DI PARI DATA.

AUTORIZZAZIONE PRECEDENTE N°630 Data di Rilascio: 19/11/2001
intestata a: **OMISSIS**
Comune di Rilascio: **NAPOLI**

Il sottoscritto Dirigente attesta che il presente atto è stato redatto in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 e art. 13 comma 1 lett. b) e dell'art. 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente atto.

Dichiara, altresì, che il presente documento contiene dati personali tratti in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

IL DIRIGENTE
Ing, Francesco Greco

DATA 18/04/2024



Area Sviluppo Economico e Turismo
Servizio Mercati

Concessione n° 11120 del 18/04/2024

Pratica n.485170 del 12/06/2023

Oggetto: Sig.ra OMISSIS - Subingresso della concessione relativa al posteggio n. 7 di mq. 12,50 (m. 5,00 x m.2,50) con sovrastante ombrellone di copertura di pari misura, collocato nell'area mercatale di VIA LIETI CAPODIMONTE per l'esercizio del commercio di generi **non alimentari**, per il giorno di sabato dalle ore 7,00 alle ore 15,00 con validità al 31/12/2032

IL DIRIGENTE

Vista:

- l'istanza PG/2023/485170 del 12/06/2023 presentata dalla sig.ra OMISSIS nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS con la quale chiede il subingresso nell'attività indicata in oggetto intestata al sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, titolare di autorizzazione n° 630 e di concessione di suolo pubblico n° 60 entrambe datate il 19/11/2001;
- la relazione istruttoria a firma del responsabile del procedimento ex Legge 241/90 PG/2024/355745 del 18/04/2024 contenente, tra l'altro, la relativa dichiarazione della non esistenza di situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale come sancito dagli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e dalla quale risultano sussistere i requisiti di legge per il rilascio del presente titolo ed in particolare:
- l'atto notarile rep. n°5922 del 24/03/2023 dal quale si evince che il sig. OMISSIS ha ceduto l'azienda commerciale di cui ai precitati titoli autorizzatori alla sig.ra OMISSIS;
- la nota del 15/03/2024 prot. n° 246682 con la quale è stato chiesto, all'Ufficio del Casellario Giudiziale c/o la Procura della Repubblica di Napoli, il rilascio del relativo certificato per la verifica dei requisiti, che non è stato acquisito;
- la Consultazione alla Banca Dati Nazionale Antimafia predisposta in data 07/03/2023 con prot. n° 88820 come previsto l'art. 83 comma 1 del D.lgs. 159/2011;
- l'autocertificazione antimafia resa dall'assegnatario del posteggio di cui trattasi, acquisita ai sensi dell'art. 88, comma 4 e 4-bis, del D.lgs. 159/2011 ed ai sensi di quanto disposto dal "programma 100" del Comune di Napoli;

Visti altresì:

- il D.Lgs 114/98;
- il D.Lgs 59/2010;
- la L. 689/91;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 46/2001;
- il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Napoli;
- il Regolamento per l'esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche Delibera C.C. n° 2 del 03/02/2017;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 11/03/2024 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026;
- il D. Lgs. n. 97/2016 che ha soppresso l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione/concessione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- il Decreto-legge art. 1 comma 706 del 31/12/2021 n. 234 "esenzione pagamento canone di occupazione fino al 31.03.2022"
- la Delibera C.C. N° 8 del 28/07/2021 e successive modifiche Delibera di Consiglio n. 16 del 30/05/2022 e n.34 del 30/05/2023
- la Disposizione Dirigenziale n. 84 del 29/06/2022 - rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle relative autorizzazioni/concessioni, in attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- la Legge Regionale n. 7 del 21/04/2020 pubblicata sul BURC n. 91 del 27/04/2020.

Rilevato che

- il canone annuo determinato in base alle vigenti tariffe previste dal Regolamento canone patrimoniale ed opportunamente comunicato al concessionario è pari ad € 188,00 (euro centottantotto/00).
- Detto canone può essere corrisposto in tre rate, la prima con scadenza 30 aprile, la seconda 30 luglio e la terza 30 ottobre

Verificato che la sig. OMISSIS è in regola con il pagamento I rata 2024;

Visti

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024-2026, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che

il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali.

Letto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000.

C O N C E D E

Alla Sig.ra OMISSIS, nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente in OMISSIS (OMISSIS) alla OMISSIS- C.F. OMISSIS- P. IVA OMISSIS- il posteggio n.7 di mq. 12,50 (m. 5,00 x m. 2,50), e sovrastante ombrellone di copertura di pari misura nell'area mercatale in VIA LIETI CAPODIMONTE per l'esercizio del commercio di generi non alimentare da svolgersi il giorno di sabato dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

La presente concessione viene rilasciata unitamente all'autorizzazione n° 8051 di pari data, con validità 31/12/2032

La concessione viene accordata alle seguenti condizioni:

- 1) Che corrisponda il canone annuo pari ad € **188,00** così come determinato dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/07/2021. L'amministrazione comunale si riserva il potere di rideterminare il canone innanzi determinato sulla scorta delle disposizioni adottate dal Consiglio Comunale in materia.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di non creare situazioni d'intralcio e di pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni ai sensi dell'art. 7 c. 13 del Regolamento sul canone unico.
- 3) Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere recati e contestati da terzi per effetto della concessione.
- 4) I soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico sono tenuti a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione autorizzata dal competente Servizio concessorio, nonché i pagamenti effettuati relativi alla concessione e ai tributi locali nei 5 anni precedenti al rilascio della concessione, da esibirsi dietro richiesta in caso di controlli da parte di personale della Polizia Municipale.
- 5) Il pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione e comporta l'irrogazione di penale in caso di parziale pagamento.
- 6) Il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato del canone in assenza del quale il Servizio concessorio non può procedere al rilascio del titolo. In caso di pagamento frazionato, il rilascio del titolo è condizionato alla corresponsione della prima frazione, che equivale ad accettazione del canone.
- 7) E' tenuto a rispettare la superficie concessa e nel caso di occupazione eccedente, considerata abusiva, si procederà all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento sul canone unico;
- 8) Nel caso in cui il concessionario ponga termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'uso del posteggio dato in concessione, con contestuale riconsegna dei titoli autorizzatori, il canone già versato non viene restituito e in presenza di versamento dilazionato, il recesso non esclude l'obbligo del pagamento dell'intero canone come determinato nel presente atto.
- 9) Il concessionario, sottoscrivendo l'atto di concessione, si impegna, nel caso di errore di calcolo del canone dovuto, a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio responsabile dell'entrata.

- 10) L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato, per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'art. 55 del presente Regolamento.
- 11) Non modifichi lo stato attuale dei luoghi.
- 12) La concessione è rilasciata a titolo personale e si intende accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.
- 13) Tenga libero lo spazio antistante il posteggio da qualunque occupazione che possa ostacolare il transito dei pedoni e delle persone con handicap motorio.
- 14) Realizzi il sistema di alimentazione dell'energia elettrica con mezzi idonei a tutelare la pubblica e privata incolumità e nel rispetto delle normative in materia.
- 15) Rispetti la normativa igienico sanitaria.
- 16) Mantenga in condizioni di pulizia e di ordine il posteggio e l'area circostante facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 17) Si conformi ad ulteriori ed eventuali prescrizioni che il Comune ritenga necessario dettare a seguito di verifiche sul luogo da parte degli organi di controllo.
- 18) E' obbligo del concessionario presentare dichiarazione relativa ad ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo TARI (art. 27 regolamento TARI).

La concessione si risolve di diritto:

- a) Qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte con il presente atto e non osserva le norme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.
- b) Per mancato pagamento del canone o di una sua rata.
- c) Per uso diverso del posteggio rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
- d) Per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali – Programma 100.
- e) In caso di revoca dell'autorizzazione per i motivi di cui all'art. 29 del D.Lgs 114/98.
- f) Qualora la Banca Dati Nazionale Antimafia rilevi la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;
- g) Qualora l'Ufficio del Casellario Giudiziale c/o la Procura della Repubblica di Napoli rilevi la sussistenza di motivi ostaivi all'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
- h) Qualora entro sei mesi dal rilascio del rinnovo accordato, l'autorizzato non abbia provveduto all'iscrizione nel registro delle imprese

Copia del presente atto unitamente, all'attestazione del pagamento viene trasmesso al Servizio Gestione Canoni e altri Tributi ai sensi dell'art. 7 comma 10 del richiamato Regolamento sul canone unico.

Inoltre copia della stessa verrà trasmessa al Servizio Gestione IMU e TARI e alla U.O. Polizia Locale di competenza territoriale.

Il sottoscritto Dirigente attesta che il presente atto è stato redatto in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis comma 1 D.Lgs 267/2000 e art. 13 comma 1 lett. b) e dell'art. 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente atto.

Dichiara, altresì, che il presente documento contiene dati personali tratti in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/ 679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Claudia Motta

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Greco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata negli archivi informatici del comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.